



COMUNE DI MAZZE'
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Prot. 9556/Int.

VERBALE DI GARA

QUARTA SEDUTA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA TRAMITE RDO SU PORTALE MEPA GESTITO DA CONSIP S.P.A PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE DI MAZZE' - LOTTO 2" - SOSTITUZIONE INFISSI.

OPERA FINANZIATA CON CONTRIBUTO ERARIALE PER INVESTIMENTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: FONDI PNRR [MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA/ COMPONENTE 4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICO/INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI]. CODICE CUP: **D34J22000580001** - CODICE CIG: **9329133418**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA: € 52.949,63=, di cui € 51.985,72= per lavori a corpo e a misura soggetti a ribasso d'asta con costo della manodopera quantificato in € 4.544,59, € 963,91= quali oneriper la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

L'anno duemila ventidue, il giorno trenta, del mese di agosto, alle ore 16:25, presso l'ufficio del Servizio Tecnico Comunale al primo piano della sede municipale in Piazza della Repubblica, 2, 10035 MAZZE' (TO), in seduta aperta al pubblico, sono presenti:

- Il geom. Giorgio Pissardo, nella sua qualità di Responsabile del Settore e di Presidente della gara mediante procedura negoziata dell'appalto dei lavori in oggetto;
- L'arch. Arturo tecnico a scavalco dal Comune di Rivarolo Canavese, nella sua qualità di testimone e di Segretario verbalizzante.

Premesso che:

- Nella III seduta di gara del 12.08.2022, si è proceduto all'apertura ed all'analisi delle offerte presentate, riscontrando che l'offerta di maggior ribasso prodotta dall'operatore economico AL.FER. SERRAMENTI S.R.L. (**23,750%**) risulta decisamente più consistente rispetto agli altri operatori offerenti; pertanto si è ritenuto opportuno, sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, applicare i commi 4,5 e 6 dell'art. 97 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. come previsto dall'art. 5 della lettera di invito.
- con nota del 12.08.2022, prot. n. 9144, a mezzo PEC, veniva inviata la suddetta richiesta all'operatore economico: AL.FER. SERRAMENTI S.R.L., con termine di scadenza alle ore 12:00 del 27.08.2022;
- in data 23.08.2022 prot. n. 9358, in data 26.08.2022 prott. nn. 9464 e 9476 l'operatore economico AL.FER. SERRAMENTI S.R.L. ha fatto pervenire la documentazione richiesta tramite PEC.



COMUNE DI MAZZE'
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed accerta il rispetto del termine di scadenza nella presentazione delle richieste di spiegazioni per l'offerta anormalmente bassa da parte del concorrente AL.FER. SERRAMENTI S.R.L.

A seguire da atto che:

Prima di procedere con l'esame delle spiegazioni presentate dai 3 (tre) concorrenti, il Presidente richiama i seguenti principi giurisprudenziali consolidatisi in materia:

- la ratio del giudizio di anomalia è quella di garantire un equilibrio tra la convenienza dell'amministrazione ad affidare l'appalto all'impresa che presenta la proposta contrattuale con il migliore trade off tra prezzo e qualità e l'esigenza di evitare che un ribasso inferiore al ragionevole limite delle leggi di mercato determini il rischio di uno scadimento della qualità della prestazione o di una sua interruzione in corso d'opera a causa dell'insostenibilità dell'offerta presentata (T.A.R. Campania Napoli, sez. V – 20/7/2017 n. 3878 – che risulta appellata; T.A.R. Lazio Roma, sez. II – 2/1/2017 n. 24);
- il relativo procedimento non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze ma si sostanzia in un accertamento sull'attendibilità e affidabilità dell'offerta nel suo insieme, per cui è corretta l'esclusione dalla gara all'esito di una valutazione di complessiva inadeguatezza (ex multis: Consiglio di Stato, sez. V – 30/3/2017 n. 1465; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 28/8/2017 n. 1774);
- la valutazione dell'anomalia delle offerte deve tenere conto dei seguenti presupposti:
 - 1) il procedimento di verifica dell'anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto;
 - 2) il corretto svolgimento del procedimento di verifica presuppone l'effettività del contraddittorio tra amministrazione appaltante ed offerente;
 - 3) il giudizio di anomalia o di incongruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta;
 - 4) la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (ciò ovviamente non esclude la possibilità per la stazione appaltante di richiedere all'offerente idonee giustificazioni).

(Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 4978 del 30 ottobre 2017)

- Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 2437 del 22 marzo 2021, ha stabilito che: “Il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è volto ad accertare l'attendibilità e la serietà dell'offerta e l'effettiva possibilità dell'impresa di bene eseguire l'appalto alle condizioni proposte: la valutazione ha natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo nella loro indicazione nel corpo dell'offerta, costituendo esercizio di apprezzamento tecnico, non sindacabile in giustizia se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà”. Il giudizio sull'anomalia o l'incongruità dell'offerta, è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo nei limiti indicati, senza procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità e delle singole voci, pena un'inammissibile invasione della sfera amministrativa “
- il giudizio di anomalia può essere fondato sull'inattendibilità di singole voci di costo dell'offerta che, per la loro importanza ed incidenza, rendano l'intera operazione economica implausibile e, per l'effetto, insuscettibile di accettazione da parte dell'amministrazione, in quanto insidiata da indici strutturali di carente affidabilità (Consiglio di Stato, sez. V – 22/5/2015 n. 2581; sez. V – 9/4/2015 n. 1813);
- lo scrutinio di legittimità del giudizio sull'anomalia postula, per un verso, un apprezzamento globale e sintetico sull'affidabilità dell'offerta nel suo complesso e deve arrestarsi, per un altro, a un controllo estrinseco della ragionevolezza e della logicità delle valutazioni compiute dalla Commissione, senza, tuttavia, estendersi fino a un sindacato penetrante del merito degli apprezzamenti sulla serietà e sulla remuneratività dell'offerta (cfr. Consiglio di Stato, sez. III – 27/6/2017 n. 3134).



COMUNE DI MAZZE'
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

- il giudizio di anomalia richiede una motivazione rigorosa ed analitica solo ove si concluda in senso negativo, mentre in caso positivo (come quello di cui si controverte nel caso di specie), non occorre che la relativa determinazione sia fondata su un'articolata esternazione delle ragioni a supporto, ripetitiva delle giustificazioni ritenute attendibili, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa vincitrice, sempre che queste, a loro volta, siano state congrue ed adeguate (T.A.R. Sicilia Catania, sez. III – 14/3/2017 n. 507; T.A.R. Lazio Roma, sez. II – 2/1/2017 n. 24; T.A.R. Brescia, sez. II – 15/4/2014 n. 396; T.A.R. Veneto, sez. I – 16/5/2016 n. 528; T.A.R. Lazio Roma sez. III-quater – 31/7/2013 n. 774, che richiama Consiglio di Stato, sez. V – 10/9/2012 n. 4785). L'ammissibilità della motivazione "per relationem" del giudizio di congruità non esime la stazione appaltante da un obbligo di valutazione complessiva di tutto ciò che è emerso nella fase istruttoria del sub-procedimento, per cui saranno le giustificazioni fornite dalla concorrente sottoposta a verifica a fungere da parametro di riferimento sul quale misurare, "per relationem", la legittimità dell'indagine (Consiglio di Stato, sez. VI – 26/5/2015 n. 2662)

Considerato che, ai sensi dell'art. 97, c. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le spiegazioni possono riferirsi, in particolare, a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Dato atto che, ai sensi del medesimo articolo 97, c. 5, l'offerta potrà essere esclusa se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, o se verrà accertato che la stessa è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.

Il Presidente procede con l'analisi della documentazione presentata dall'operatore economico AL.FER. SERRAMENTI S.R.L. e rileva quanto segue:

1. a giustificazione del ribasso offerto sono stati prodotti:
 - ✓ relazione giustificativa sintetica
 - ✓ tabella riepilogativa importo lavoro ed importo mano d'opera
 - ✓ schede giustificative (analisi prezzi) riferite a tutte le lavorazioni del computo metrico progettuale permettendo la valutazione globale dello stesso, riportanti singolarmente il costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti/mezzi d'opera, delle spese generali e dell'utile d'impresa;
 - ✓ tabelle ministeriali in vigore relative al costo degli operai metalmeccanici;
 - ✓ elenco degli operatori da impiegare per l'anno in esame.
 - ✓ Dichiarazione attestante che gli ulteriori costi dovuti alla distanza del cantiere dalla sede legale rientrano nella percentuale del 10% di spese generali.
2. in merito al ribasso offerto per i lavori risultano complete ed esaustive le giustificazioni prodotte per ogni lavorazione prevista nel computo metrico estimativo nonché i preventivi presentati, comprensivi di spese generali (10%) ed utili di impresa (5%), per le quali si rinvia per relationem;
3. il costo della manodopera indicato nell'offerta è pari ad € 4.600,00, leggermente superiore a quello riportato nella lettera di invito (€ 4.544,59), ed è stato giustificato con conteggio analitico nella tabella riepilogativa alla quale si rinvia per relationem;



COMUNE DI MAZZE'
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Per tutto quanto sopra e nel rispetto dell'art. 97, c. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Presidente ritiene che le spiegazioni fornite dal concorrente AL. FER. SERRAMENTI S.R.L. siano sufficienti a giustificare la **NON ANOMALIA** del ribasso offerto pari al 23,750%.

viene conseguentemente stilata la **graduatoria definitiva** che riporta il seguente risultato:

OFFERENTE	Offerte	GRADUATORIA
AL. FER. SERRAMENTI	23,750%	1
IMPREGES S.R.L.	8,389%	2
GM GROUP S.R.L.	6,752%	3

Il Presidente pronuncia la **proposta di aggiudicazione** dell'appalto in oggetto al concorrente primo in graduatoria, ovvero all'operatore economico AL. FER. SERRAMENTI con sede legale in via Antonio Pacinotti n. 22 – 80014 Giuliano in Campania (NA), con un ribasso del 23,750%, pari ad € 12.346,61 (euro dodicimilatrecentoquarantasei/61), corrispondente ad un'offerta di € 39.639,11 (euro trentanovemilaseicentotrentanove/11), oltre alla somma di € 963,91 (euro novecentosessantatre/91) quali oneri per la sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di **€ 40.603,02= (euro quarantamilaseicentotre/02)**.

Inoltre si dà atto che in sede di offerta l'operatore economico AL. FER SERRAMENTI S.R.L. ha:

- dichiarato che intende eventualmente subappaltare nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 le opere dettagliatamente indicate nel DGUE allegato all'offerta;

L'offerente secondo in graduatoria è l'operatore economico IMPREGES S.R.L., con sede legale in Via Oulx n. 10/I – 10059 Susa (TO), con un ribasso del 8,389 %.

Il Presidente dà atto che si procederà all'aggiudicazione dell'appalto secondo quanto previsto dagli articoli 32 e 33 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., ed in conformità al punto 15 del disciplinare di gara, e dichiara chiusa la seduta alle ore 19:50

Il presente verbale viene letto a tutti gli intervenuti che in segno di conferma ed approvazione lo sottoscrivono, nel rispetto dei ruoli ricoperti e riportati dallo stesso.

IL PRESIDENTE
Geom. Giorgio Pissardo
f.to digitalmente

IL TESTIMONE/SEGRETARIO
Arch. Arturo ANDREOL
f.to digitalmente